

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dieci per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento comunitario, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. . Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza decorre dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

44. 40. *(Nuova formulazione)* Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco, Taranto.